



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO**  
DIREZIONE RICERCA E RELAZIONI INTERNAZIONALI

**DR n. 1977 del 5.05.2014**

**Oggetto: Modifica del “Regolamento per l’istituzione di Borse di Studio di Ricerca”.**

**IL RETTORE**

**Visto** il “Regolamento per l’istituzione di Borse di Studio di Ricerca”, emanato con D.R. n. 3842 del 21/06/2013;

**Vista** la Deliberazione del 25.03.2014 con la quale il Consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole alla modifica dell’art. 5 del suddetto Regolamento e dell’art. 2 dell’Allegato A “fac-simile Bando di concorso per l’attribuzione di borse dei studio di ricerca”;

**Vista** la deliberazione del 15.04.2014 con il quale il Senato Accademico ha approvato la modifica all’art. 5 del Regolamento e dell’art. 2 dell’Allegato A “fac-simile Bando di concorso per l’attribuzione di borse dei studio di ricerca”;

**Vista** la Legge 240 del 20.12.2010 come modificata dal D.L. 9 febbraio 2012 n. 5 ed in particolare l’art. 18, comma 1 lettera b);

**Visto** lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 1730 del 15/03/2012 ed in particolare l’art 50, comma 4 lett. h);

**Valutato** ogni opportuno elemento;

**Decreta**

- 1) A decorrere dalla data di registrazione del presente Decreto, il “Regolamento Borse di Studio di ricerca” ed i suoi allegati, sono modificati come di seguito riportato.

F.to Il Magnifico Rettore  
Prof. Gianmaria AJANI

Visto il Direttore  
Direzione Ricerca e Relazioni Internazionali

## **REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DI BORSE DI STUDIO DI RICERCA**

### **Art. 1 – Ambito di applicazione.**

Il presente regolamento disciplina l'attivazione ed il conferimento, da parte dei Dipartimenti e dei Centri di Ricerca di I livello (di seguito Centri) dell'Università di Torino, delle seguenti tipologie di borse di studio di ricerca (di seguito borse):

A) Borse attivate su fondi propri dei Dipartimenti/Centri.

B) Borse attivate sulla base di specifiche convenzioni.

Ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento si definisce Borsa di studio di ricerca il rapporto in base al quale l'Università degli Studi di Torino mette a disposizione di una persona una somma di denaro allo scopo di favorire la sua formazione nello svolgimento di un'attività di ricerca.

### **Art. 2 – Finanziamento delle borse**

Le borse di cui al punto A) dell'art. 1 possono essere attivate con fondi propri del Dipartimento/Centro provenienti da contratti, convenzioni e donazioni di enti pubblici e privati, italiani e stranieri, nonché con fondi per la ricerca per i quali le eventuali regole di rendicontazione non escludano l'attivazione di borse di studio.

Le borse di cui al punto B) dell'art. 1 sono attivate sulla base di **specifiche** convenzioni stipulate con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, senza oneri finanziari per l'Ateneo, ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e dei costi assicurativi. Tali convenzioni sono stipulate dal Direttore del Dipartimento, previa deliberazione del Consiglio di Dipartimento, o dal Presidente del Centro, previa deliberazione del Comitato Scientifico; esse devono indicare:

- Il contributo messo a disposizione dell'Ente finanziatore e le modalità di versamento dello stesso.
- La disciplina relativa alla proprietà dei risultati, alle eventuali invenzioni ed ai brevetti con l'obbligo di citare espressamente l'Università in tutti gli atti e i prodotti della ricerca derivanti dall'accordo.
- Le modalità di pubblicazione dei risultati.

Qualora le borse di studio di cui al punto B) dell'art. 1 non siano, per qualunque motivo, fruite in tutto o in parte, i relativi fondi, previo accordo con il finanziatore, sono destinati ad altre borse di studio.

### **Art. 3 – Responsabile Scientifico.**

Le attività del borsista sono svolte sotto la supervisione di un ricercatore o docente dell'Ateneo in qualità di Responsabile Scientifico.

Nel caso di borse di cui al punto A) dell'art. 1, finanziate su specifici progetti di ricerca, il Responsabile Scientifico si identifica con il titolare della ricerca o suo delegato. In tutti gli altri casi, il Responsabile Scientifico è individuato dal Consiglio del Dipartimento/Comitato di Gestione del Centro, all'atto dell'attivazione della borsa.

Nel caso di borse di cui al punto B) dell'art. 1 il Responsabile scientifico è individuato d'intesa con l'Ente finanziatore.

Al Responsabile Scientifico è affidato il controllo del corretto svolgimento dell'attività del borsista.

### **Art. 4 – Attivazione delle borse.**

Le borse di studio sono attivate, ai sensi del presente regolamento, su delibera del Consiglio del Dipartimento/Comitato di Gestione del Centro, interessato allo svolgimento delle attività di ricerca e previo espletamento di pubblico concorso da bandirsi sulla base dello schema tipo allegato al presente regolamento (*Allegato A*). Ferma restando la possibilità per il Dipartimento di dare ulteriori forme di pubblicità, il bando di concorso deve essere pubblicato sull'Albo ufficiale d'Ateneo per non meno di quindici giorni.

Il bando di concorso deve indicare:

- i requisiti di ammissione;
- le modalità di presentazione della domanda;
- la durata e l'importo della borsa;
- il progetto di ricerca nell'ambito del quale si svolgono le attività del borsista;
- il Responsabile Scientifico sotto la cui supervisione è svolta l'attività del borsista;
- l'indicazione della struttura presso la quale il borsista deve svolgere la propria attività;
- le modalità di svolgimento delle prove e valutazione delle stesse.

#### **Art. 5 – Destinatari delle borse.**

Le borse di studio di cui al presente regolamento possono essere conferite a cittadini italiani e stranieri in possesso del diploma di laurea (ex ante D.M. 509/99) o laurea specialistica/magistrale (laurea di secondo livello di cui al D.M. 509/99 e D. M. 270/04) ovvero di titolo equipollente conseguito presso Università straniera. In tale ultimo caso, qualora il candidato non sia già in possesso della “Dichiarazione di equipollenza” rilasciata dal MIUR, tale dichiarazione dovrà essere ottenuta da parte della Commissione Giudicatrice di cui all'art. 7 del presente Regolamento, ai soli fini della fruizione della borsa di studio.

Il Consiglio di Dipartimento/Comitato di Gestione del Centro, può ammettere la partecipazione, a singoli bandi, di candidati in possesso della sola Laurea Triennale.

E' preclusa la partecipazione alle procedura per il conferimento delle borse di studio di cui al presente regolamento **a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un Professore** appartenente al Dipartimento/Centro che delibera o al Dipartimento/Centro presso il quale le attività devono essere svolte, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell' Ateneo

#### **Art. 6 – Durata e importo delle borse.**

Le borse di studio possono avere una durata compresa tra tre mesi e due anni; previa disponibilità dei fondi il Consiglio di Dipartimento/Comitato di Gestione del Centro, su richiesta del Responsabile Scientifico, può deliberarne, per una sola volta, il rinnovo per una durata non superiore a quella originariamente prevista.

La durata complessiva dei rapporti instaurati dall'Ateneo ai sensi del presente Regolamento, anche per periodi non consecutivi, con il medesimo soggetto, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni.

Le borse non sono cumulabili con assegni di ricerca ed altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari.

L'ammontare delle borse di studio non può essere inferiore all'importo netto previsto per le borse di studio per la frequenza del dottorato di ricerca.

#### **Art 7- Commissione giudicatrice.**

La Commissione giudicatrice è nominata dal Consiglio del Dipartimento/Comitato di Gestione del Centro che attiva la borsa ed è composta da tre esperti nel settore.

Nel caso di borse di cui al punto B) dell'art. 1, può partecipare ai lavori della Commissione, in qualità di esperto, un rappresentante dell'ente finanziatore della borsa di studio.

Il Consiglio di Dipartimento, o il Comitato di Gestione del Centro, può affidare le funzioni di segretario verbalizzante a personale t/a.

#### **Art. 8 - Svolgimento delle prove.**

La selezione per l'assegnazione delle borse di cui al presente Regolamento è per titoli e curriculum.

Il bando può prevedere che la valutazione dei titoli e del curriculum sia integrata da un colloquio inteso ad accertare l'idoneità del candidato alle attività di ricerca. Tale colloquio può essere svolto in forma telematica.

La Commissione dispone di 100 punti che, nel caso in cui sia previsto il colloquio, sono da suddividere in 70 punti per la valutazione dei titoli e 30 punti per la prova orale. Entro tali limiti,

la Commissione stabilisce i criteri per l'assegnazione dei punti ai titoli e/o al colloquio, nonché il punteggio minimo per l'ammissione all'orale, se previsto.

In ogni caso la Commissione deve attribuire un punteggio al titolo di Dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero e, per i settori interessati, al titolo di specializzazione di area medica.

Al termine dei lavori la commissione è tenuta a formulare e pubblicizzare la graduatoria di merito.

#### **Art. 9 – Conferimento delle borse.**

Le borse di studio sono conferite con lettera d'incarico da predisporre secondo il fac-simile allegato al presente Regolamento (*Allegato B*).

L'inizio delle attività del borsista è stabilito, in ragione delle esigenze della struttura e della ricerca, dal Responsabile Scientifico in accordo con il Direttore del Dipartimento/Direttore del Centro e con il borsista.

In caso di rinuncia da parte del vincitore, la borsa di studio o la parte restante di essa può, su richiesta del Responsabile Scientifico, essere assegnata a concorrenti classificati idonei secondo l'ordine della graduatoria ove capiente. Lo scorrimento della graduatoria è in ogni caso possibile solo ove residui un periodo pari ad almeno tre mesi di borsa.

La borsa può essere sospesa in caso di grave e certificata malattia del borsista che si protragga per un periodo pari o superiore ad un mese.

E' altresì prevista la sospensione della borsa per maternità e per paternità in analogia a quanto disposto per i dottorandi e per gli assegnisti di Ricerca dell'Università di Torino.

La sospensione della borsa è disposta con proprio decreto dal Direttore del Dipartimento/Direttore del Centro sentito il Responsabile Scientifico.

Esclusivamente per ragioni inerenti all'eventuale scadenza dei fondi disponibili, durante il periodo di sospensione delle attività per maternità/paternità, l'interessato/a può continuare a percepire la borsa; in tal caso le attività di ricerca dovranno proseguire oltre il termine del percepimento della borsa per un periodo pari al periodo di sospensione.

In caso di mancato recupero del periodo di sospensione, l'interessato/a dovrà restituire le rate percepite corrispondenti al periodo non recuperato.

#### **Art. 10 - Erogazione delle borse.**

Le borse sono erogate in rate mensili posticipate.

In caso di grave e continuato inadempimento da parte del borsista, il Responsabile Scientifico deve tempestivamente comunicare al Dipartimento/Centro una motivata richiesta di decadenza dalla borsa. Il Consiglio del Dipartimento/Comitato di Gestione del Centro, decidono nella prima seduta utile.

#### **Art. 11- Diritti e doveri dei borsisti.**

I borsisti hanno diritto di accedere alle strutture di ricerca cui sono assegnati e di usufruire di tutti i servizi a disposizione dei ricercatori e dei docenti secondo la normativa vigente nella struttura.

I borsisti sono tenuti ad osservare le norme regolamentari e di sicurezza in vigore presso la struttura cui sono assegnati.

Al termine del periodo di fruizione della borsa gli assegnatari sono tenuti a redigere una relazione scientifica sull'attività svolta, da presentare, unitamente alla valutazione del Responsabile Scientifico, al Direttore del Dipartimento/Direttore del Centro.

Per le borse di cui al punto A) dell'art. 1, i risultati delle ricerche cui contribuisce il borsista sono di esclusiva proprietà dell'Università; qualora il borsista intenda pubblicare e/o comunicare i risultati delle ricerche stesse deve preventivamente essere autorizzato dal Direttore del Dipartimento/Direttore del Centro e deve citare l'Università.

Per le borse di cui al punto B) dell'art. 1, la proprietà dei risultati delle ricerche nonché la pubblicazione degli stessi, è regolata dalla convenzione di cui all'art. 2 comma 2.

L'inosservanza delle norme del presente regolamento e del bando di concorso nonché dei regolamenti universitari comporterà, sulla base di una delibera del Consiglio del Dipartimento/Comitato di Gestione del Centro, sentito il Responsabile Scientifico, l'immediata decadenza dal godimento della borsa per la parte residuale e l'esclusione del beneficiario da eventuali rinnovi.

#### **Art. 12 – Copertura assicurativa**

Le borse sono comprensive del costo, a carico del Dipartimento/Centro, di adeguata polizza assicurativa personale obbligatoria sia contro gli infortuni verificatisi durante il periodo di presenza presso le strutture universitarie ovvero presso strutture esterne presso le quali il borsista è stato previamente autorizzato dal Responsabile Scientifico a svolgere la propria attività, sia per la responsabilità civile derivante dai danni a persone e cose provocati dal borsista.

Per la stipulazione delle polizze assicurative si deve fare riferimento alle condizioni contrattuali indicate dai competenti uffici dell'amministrazione centrale.

#### **Art. 13 – Natura giuridica delle borse.**

Il godimento delle borse non costituisce rapporto di lavoro autonomo o subordinato ed in nessun caso le attività svolte dai borsisti possono essere proprie di prestazioni libero-professionali e/o di lavoro dipendente.

Le borse non danno luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali né a valutazioni o riconoscimenti giuridici ed economici, né a riconoscimenti automatici a fini previdenziali.

Le borse di cui al presente regolamento sono esenti dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche.

#### **Art 14- Norme finali.**

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento e dal bando di concorso si applicano le norme di legge e regolamentari vigenti in materia di borse di studio universitarie.

(All. A ex art. 4 del Regolamento)

### **FAC SIMILE BANDO DI CONCORSO PER L'ATTRIBUZIONE DI BORSE DI STUDIO DI RICERCA**

Decreto Direttoriale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**Oggetto:** Bando di concorso per conferimento di Borse di studio di ricerca ai sensi del "Regolamento per l'istituzione di borse di studio di ricerca" dell'Università di Torino.

Scadenza per la presentazione delle domande \_\_\_\_\_

#### **Il Direttore**

#### **Premesso**

- Che con deliberazione del \_\_\_\_ il Dipartimento/Centro \_\_\_\_\_ ha deliberato l'attivazione di \_\_\_\_ borse di studio di ricerca di cui all'art. 1 lettera \_\_\_\_ del "Regolamento per l'istituzione di borse di studio di ricerca" dell'Università di Torino;

Decreta

#### **Art. 1 – Borsa/e di studio di ricerca**

Il Dipartimento/Centro \_\_\_\_\_, bandisce \_\_\_\_ borsa/e di studio di ricerca della durata di \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 1 lettera \_\_\_\_ del "Regolamento per l'istituzione di borse di studio di ricerca" dell'Università di Torino.

L'importo della/e borsa/e è di € \_\_\_\_\_ ed è corrisposto in rate mensili posticipate.

La/e borsa/e, volta/e a favorire la formazione del borsista nello svolgimento di un'attività di ricerca, è/sono destinata/e allo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del progetto dal titolo \_\_\_\_\_ presso il Dipartimento/Centro \_\_\_\_\_

L'attività di ricerca consiste in \_\_\_\_\_<sup>1</sup>

L'inizio delle attività è stabilito, in ragione delle esigenze della struttura e della ricerca, dal Responsabile Scientifico in accordo con il Direttore del Dipartimento/Direttore del Centro e con il borsista.

### **Art. 2 - Requisiti di ammissione**

La/le borsa/e è/sono destinata/e a cittadini italiani e stranieri in possesso del diploma di laurea in \_\_\_\_\_ (ex ante D.M. 509/99) ovvero laurea specialistica/magistrale in \_\_\_\_\_ (laurea di secondo livello di cui al D.M. 509/99 e D. M. 270/04) ovvero di titolo equipollente conseguito presso Università straniera.

In tale ultimo caso, qualora il candidato non sia già in possesso della "Dichiarazione di equipollenza" rilasciata dal MIUR, deve richiederla alla Commissione Giudicatrice che può esprimersi ai soli fini della fruizione della borsa di studio.<sup>2</sup>

I candidati devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti \_\_\_\_\_<sup>3</sup>

E' preclusa la partecipazione alla presente procedura a **coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un Professore afferente al Dipartimento/Centro** \_\_\_\_\_<sup>4</sup>, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

### **Art. 3 – Responsabile Scientifico**

Il Responsabile Scientifico, sotto la cui supervisione il borsista svolgerà la propria attività di ricerca, è il Prof./Dott. \_\_\_\_\_<sup>5</sup>.

Al Responsabile Scientifico è affidato il controllo del corretto svolgimento dell'attività del borsista. In caso di grave e continuato inadempimento da parte del borsista, il Responsabile Scientifico deve tempestivamente comunicare al Dipartimento/Centro una motivata richiesta di decadenza dalla borsa.

### **Art.4 - Prove (solo per titoli e curriculum)**

La selezione per l'assegnazione della borsa è per titoli e curriculum.

La Commissione dispone di 100 punti e prestabilisce i criteri per l'attribuzione dei punti ai titoli ed al Curriculum prevedendo, in ogni caso, l'attribuzione di un punteggio al titolo di Dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero e, per i settori interessati, al titolo di specializzazione di area medica.

Al termine dei lavori la commissione formula e pubblicizza la graduatoria di merito mediante \_\_\_\_\_<sup>6</sup>.

*ovvero*

### **Art.4 - Prove (per titoli e curriculum e colloquio)**

La selezione per l'assegnazione della borsa è per titoli, curriculum e colloquio.

---

<sup>1</sup> Inserire breve descrizione dei compiti del borsista.

<sup>2</sup> Eventualmente specificare la possibilità di partecipazione di coloro che sono in possesso della sola laurea triennale qualora il Dipartimento/Centro lo abbia deciso ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Regolamento

<sup>3</sup> Eventuale; se del caso indicare altri requisiti di ammissione oltre la laurea: ad esempio pubblicazioni, esperienze di ricerca, conoscenza di lingua straniera etc, etc

<sup>4</sup> Ove il Dipartimento/Centro che bandisce sia diverso da quello presso il quale la ricerca deve essere svolta, devono essere indicati entrambi.

<sup>5</sup> Nel caso di borse di cui al punto A) dell'art. 1 del Regolamento, finanziate su specifici progetti di ricerca, il Responsabile Scientifico si identifica con il titolare della ricerca o suo delegato. In tutti gli altri casi, il Responsabile Scientifico è individuato dal Consiglio del Dipartimento/Comitato di Gestione del Centro all'atto dell'attivazione della borsa.

Nel caso di borse di cui al punto B) dell'art. 1 del Regolamento, il Responsabile Scientifico è individuato d'intesa con l'Ente finanziatore.

<sup>6</sup> Indicare le modalità di pubblicizzazione: se mediante affissione o pubblicazione sul sito ovvero attraverso comunicazione personale ai candidati.

La Commissione dispone di 100 punti da suddividere in 70 punti per la valutazione dei titoli e 30 punti per la prova orale.

Entro tali limiti, la Commissione prestabilisce i criteri per l'assegnazione dei punti ai titoli e/o al colloquio, nonché il punteggio minimo per l'ammissione all'orale.

In ogni caso la Commissione deve attribuire un punteggio al titolo di Dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero e, per i settori interessati, al titolo di specializzazione di area medica.

Il colloquio è volto a<sup>7</sup> \_\_\_\_\_.

La prova orale si svolgerà il giorno \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_, presso \_\_\_\_\_.

Al termine dei lavori la commissione formula e pubblicizza la graduatoria di merito mediante \_\_\_\_.<sup>8</sup>

In caso di rinuncia da parte del vincitore, la borsa di studio o la parte restante di essa può, su richiesta del Responsabile Scientifico, essere assegnata a concorrenti classificati idonei secondo l'ordine della graduatoria ove capiente.

Lo scorrimento della graduatoria è in ogni caso possibile solo ove residui un periodo pari ad almeno tre mesi di borsa.

#### **Art. 5 - Commissione**

La Commissione, composta da tre esperti nel settore di ricerca oggetto della borsa di studio, è nominata dal Consiglio del Dipartimento/Comitato di Gestione del Centro \_\_\_\_\_. I componenti della Commissione saranno resi noti dopo la scadenza del termine della presentazione delle domande mediante \_\_\_\_.<sup>9</sup>

#### **Art. 6 - Presentazione delle domande**

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice, deve essere indirizzata al Direttore del Dipartimento/Direttore del Centro \_\_\_\_\_, secondo lo schema allegato (Allegato 1) e dovrà pervenire entro e non oltre il \_\_\_\_\_.

La domanda deve essere consegnata \_\_\_\_\_.<sup>10</sup>

Il candidato può dichiarare, mediante autocertificazione, il possesso dei requisiti previsti dal bando di concorso.

Nella domanda ciascun candidato dovrà indicare:

- 1) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
- 2) titolo di studio, data, voto e sede di conseguimento;
- 4) indirizzo presso il quale desidera che gli siano fatte pervenire tutte le comunicazioni relative ed eventuale numero telefonico;
- 5) di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso;

Solo per i candidati che abbiano conseguito la laurea all'estero e non siano già in possesso della dichiarazione di equipollenza, la domanda dovrà altresì contenere la richiesta di dichiarazione di equipollenza ai soli fini della fruizione della borsa di studio.

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a) Curriculum vitae;
- b) Elenco delle pubblicazioni;
- c) Copia di un documento di identità in corso di validità.

#### **Art. 7 – Conferimento borsa di studio.**

Le borse di studio sono conferite con lettera d'incarico; tale lettera deve essere sottoscritta, per accettazione, dal borsista ed essere restituita al Dipartimento/Centro \_\_\_\_\_ entro e non oltre \_\_\_\_\_

<sup>7</sup> **Indicare gli argomenti oggetto del colloquio anche in forma generica del tipo: “su argomenti connessi al tema di ricerca oggetto della borsa di studio” ed eventualmente indicare l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera**

<sup>8</sup> **Vedi nota n. 6**

<sup>9</sup> **Vedi nota n. 6.**

<sup>10</sup> **Specificare se attraverso consegna a mani (con l'indicazione dell'indirizzo, orario di ricevimento etc) ovvero se a mezzo posta (raccomandata a/r) ovvero con entrambe le modalità. Se previsto prevedere che per le domande inviate a mezzo posta fa fede la data del timbro postale.**

giorni dalla sua ricezione unitamente ad ogni altra documentazione richiesta dagli uffici e necessaria per il conferimento della borsa stessa.

A tutti i partecipanti viene comunicato l'esito del concorso mediante \_\_\_\_\_<sup>11</sup>

In caso di non accettazione, la borsa, su richiesta del Responsabile Scientifico, è assegnata a concorrenti classificati idonei secondo l'ordine della graduatoria, ove capiente.

#### **Art. 8 - Copertura assicurativa**

Le borse sono comprensive del costo, a carico del Dipartimento/Centro, di adeguata polizza assicurativa personale obbligatoria sia contro gli infortuni verificatisi durante il periodo di presenza presso le strutture universitarie ovvero presso strutture esterne presso le quali il borsista è stato previamente autorizzato dal Responsabile Scientifico a svolgere la propria attività, sia per la responsabilità civile derivante dai danni a persone e cose provocati dal borsista.

Per la stipulazione delle polizze assicurative si deve fare riferimento alle condizioni contrattuali indicate dai competenti uffici dell'amministrazione centrale.

#### **Art. 9 - Caratteristiche delle borse**

Il godimento delle borse non costituisce rapporto di lavoro autonomo o subordinato ed in nessun caso le attività svolte dai borsisti possono essere proprie di prestazioni libero-professionali e/o di lavoro dipendente.

Le borse non danno luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali, né a valutazioni o riconoscimenti giuridici ed economici, né a riconoscimenti automatici a fini previdenziali.

Le borse sono esenti dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche.

Le borse non possono essere cumulate con assegni di ricerca e con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti.

Previa disponibilità di fondi, il Consiglio di Dipartimento/Comitato di Gestione del Centro può deliberare, su richiesta del Responsabile scientifico, il rinnovo della borsa ai sensi dell'art. 6 del "Regolamento per l'istituzione di borse di studio di ricerca" dell'Università di Torino.

La borsa può essere sospesa in caso di grave e certificata malattia del borsista che si protragga per un periodo pari o superiore ad un mese.

E' altresì prevista la sospensione della borsa per maternità e per paternità in analogia a quanto disposto per i dottorandi e per gli assegnisti di Ricerca dell'Università di Torino. La sospensione della borsa è disposta con proprio decreto dal Direttore del Dipartimento/Direttore del Centro \_\_\_\_\_ sentito il Responsabile Scientifico.

Esclusivamente per ragioni inerenti all'eventuale scadenza dei fondi disponibili, durante il periodo di sospensione delle attività per maternità/paternità, l'interessato/a può continuare a percepire la borsa; in tal caso le attività di ricerca dovranno proseguire oltre il termine del percepimento della borsa per un periodo pari al periodo di sospensione. In caso di mancato recupero del periodo di sospensione, l'interessato/a dovrà restituire le rate percepite corrispondenti al periodo non recuperato.

#### **Art. 10 - Diritti e doveri dei borsisti**

I borsisti hanno diritto di accedere alle strutture di ricerca cui sono assegnati e di usufruire di tutti i servizi a disposizione dei ricercatori e dei docenti secondo la normativa vigente nella struttura.

I borsisti sono tenuti ad osservare le norme regolamentari e di sicurezza in vigore presso la struttura cui sono assegnati.

Al termine del periodo di fruizione della borsa gli assegnatari sono tenuti a redigere una relazione scientifica sull'attività svolta, da presentare, unitamente alla valutazione del Responsabile Scientifico, al Direttore del Dipartimento/Direttore del Centro.

Per le borse di cui al punto A) dell'art. 1 del "Regolamento per l'istituzione di borse di studio di ricerca", i risultati delle ricerche cui contribuisce il borsista sono di esclusiva proprietà dell'Università; qualora il borsista intenda pubblicare e/o comunicare i risultati delle ricerche stesse

---

<sup>11</sup> Vedi nota 6.



deve preventivamente essere autorizzato dal Direttore del Dipartimento/Direttore del Centro e deve citare l'Università.

Per le borse di cui al punto B) dell'art. 1 del "Regolamento per l'istituzione di borse di studio di ricerca", la proprietà dei risultati delle ricerche nonché la pubblicazione degli stessi sono regolate dalla convenzione di cui all'art. 2 comma 2.

L'inosservanza delle norme del presente bando e del "Regolamento per l'istituzione di borse di studio di ricerca" dell'Università di Torino nonché dei regolamenti universitari comporterà, sulla base di una delibera Consiglio del Dipartimento/Comitato di Gestione del Centro, sentito il Responsabile Scientifico, l'immediata decadenza dal godimento della borsa per la parte residuale e l'esclusione del beneficiario da eventuali rinnovi.

#### **Art. 11 - Trattamento dei dati e diritto di accesso.**

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall'Università degli Studi di Torino per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati anche successivamente alla conclusione della procedura selettiva per le finalità inerenti all'eventuale fruizione della borsa di studio. I dati forniti dai candidati saranno inoltre trattati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Università di Torino nei limiti stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, riservatezza e necessità.

Ai sensi dell'art. 4, lettera a) del D. Lgs. 196/2003, si intende per "trattamento" qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati, anche se non registrati in un banca dati.

I dati raccolti potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e privati con le modalità e nei limiti stabiliti dal citato Decreto Legislativo e dal Regolamento di attuazione del "Codice in materia di protezione dei dati personali" dell'Università di Torino.

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Rettore dell'Università degli Studi di Torino, titolare del trattamento.

Il responsabile del trattamento è il Direttore della Dipartimento/Direttore del Centro \_\_\_\_\_ dell'Università degli Studi di Torino.

Il responsabile del procedimento di accesso è il Direttore del Dipartimento/Direttore del Centro \_\_\_\_\_ dell'Università degli Studi di Torino.

#### **Art. 12 - Norma di chiusura**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso si rinvia alle norme di cui al "Regolamento per l'istituzione di borse di studio di ricerca" dell'Università di Torino nonché ai Regolamenti universitari ed alle legge vigenti in materia di borse di studio universitarie.

Il Direttore del Dipartimento/Centro \_\_\_\_\_  
Prof. \_\_\_\_\_

**Allegato 1 (fac simile di domanda ex art 6 del bando)**

Al Direttore del Dipartimento/Centro  
\_\_\_\_\_

**Oggetto: Domanda di partecipazione al concorso per l'attribuzione di \_\_\_\_ borsa\_ di studio bandita dal Dipartimento di \_\_\_\_ con DD n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_.**<sup>12</sup>

Il Sottoscritto \_\_\_\_\_

Nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_

Presenta la propria domanda di partecipazione al concorso di cui all'oggetto ed a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/00 in caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sotto la propria responsabilità

**dichiara:**

- 1) Di essere cittadino \_\_\_\_\_
- 2) Di aver conseguito la laurea in \_\_\_\_\_ presso l'Università di \_\_\_\_\_ con punteggio di \_\_\_\_\_
- 3) Di aver conseguito il Dottorato di Ricerca in \_\_\_\_\_ presso l'Università di \_\_\_\_\_;
- 4) Di non aver riportato condanne penali (*ovvero*)  
di aver riportato le seguenti condanne penali \_\_\_\_\_
- 5) Di non avere in corso procedimenti penali (*ovvero*)  
di avere in corso i seguenti procedimenti penali \_\_\_\_\_.

Dichiara inoltre:

- di conoscere la/le seguenti lingue straniere \_\_\_\_\_
- di eleggere domicilio, ai fini del ricevimento delle comunicazioni concorsuali, il seguente indirizzo \_\_\_\_\_ e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dello stesso.

***(Solo per i candidati che abbiano conseguito la laurea all'estero e non siano già in possesso della dichiarazione di equipollenza)***

Il sottoscritto richiede che la Commissione giudicatrice si esprima sull'equipollenza del proprio titolo di studio ai soli fini della fruizione della borsa di studio.

Allega alla presente domanda

- 1) Curriculum Vitale
- 2) Elenco delle pubblicazioni;
- 3) Copia di un documento di identità in corso di validità.

Torino \_\_\_\_\_

In Fede  
\_\_\_\_\_

<sup>12</sup> **In ogni caso adeguare il presente fac simile di domanda ai requisiti di partecipazione aggiuntivi eventualmente indicati nel bando.**

**(All. B ex art. 9 del Regolamento)**

Al Dott \_\_\_\_\_

**Oggetto:** Conferimento di borsa di studio di ricerca ai sensi e per gli effetti del “Regolamento per l’istituzione di borse di studio di ricerca”.

Con la presente si comunica che la S.S.V.V. è risultato vincitore della borsa di studio di ricerca, della durata di \_\_\_\_\_ bandita da questo Dipartimento/Centro con \_\_\_\_\_

Si invita la S.S.V.V. a voler prendere visione dei seguenti punti ad restituire copia della presente debitamente sottoscritta per accettazione entro il \_\_\_\_\_ .

**A) Caratteristiche dell’attività di ricerca**

1. La borsa di studio è finanziata da \_\_\_\_\_ e prevede lo svolgimento di attività di ricerca da svolgersi nell’ambito del progetto \_\_\_\_\_ e consistente in \_\_\_\_\_
2. L’attività di ricerca deve essere svolta, a decorrere dal \_\_\_\_\_, presso il Dipartimento/Centro \_\_\_\_\_, in condizioni di autonomia ma sotto la supervisione scientifica del Prof. \_\_\_\_\_, docente responsabile dell’attività di ricerca stessa.

**B) Caratteristiche della borsa di studio**

1. Al borsista verrà corrisposto l’importo annuo di € \_\_\_\_\_ in rate mensili posticipate.
2. La borsa è esente dall’imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche.
3. La borsa è comprensiva del costo, a carico del Dipartimento/Centro, di polizza assicurativa contro gli infortuni ai sensi dell’art. 12 del “Regolamento per l’istituzione di borse di studio di ricerca”.
4. La borsa di studio può essere sospesa in caso di grave e certificata malattia del borsista che si protragga per un periodo pari o superiore ad un mese.
5. E’ altresì prevista la sospensione della borsa per maternità e per paternità in analogia a quanto disposto per i dottorandi e per gli assegnisti di Ricerca dell’Università di Torino.
6. Al termine del periodo di fruizione, il borsista è tenuto a redigere una relazione scientifica sull’attività svolta, da presentare, unitamente alla valutazione del Responsabile Scientifico, al Direttore del Dipartimento/Centro \_\_\_\_\_.
7. Previa disponibilità di fondi, il Consiglio di Dipartimento/Comitato di Gestione del Centro può deliberare, su richiesta del Responsabile Scientifico, il rinnovo della borsa ai sensi dell’art. 6 del “Regolamento per l’istituzione di borse di studio di ricerca”.
8. La borsa non è cumulabile con assegni di ricerca e con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l’attività di ricerca dei titolari.
9. La durata complessiva dei rapporti instaurati anche per periodi non consecutivi con il medesimo borsista, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni.
10. In caso di grave e continuato inadempimento da parte del borsista, il Responsabile Scientifico comunica tempestivamente al Dipartimento/Centro una motivata richiesta di decadenza dalla borsa. Il Consiglio di Dipartimento/Comitato di Gestione del Centro decide nella prima seduta utile.
11. Il godimento della borsa non costituisce rapporto di lavoro subordinato.
12. La borsa non dà luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali né a valutazioni o riconoscimenti giuridici ed economici, né a riconoscimenti automatici a fini previdenziali.

**C) Diritti e doveri del borsista**

1. Il borsista ha diritto di accedere alle seguenti strutture di ricerca del Dipartimento/Centro:  
\_\_\_\_\_.
2. Ha altresì diritto di usufruire di tutti i servizi a disposizione dei ricercatori e dei docenti secondo la normativa vigente nella struttura.
3. Il borsista è tenuto ad osservare le norme regolamentari e di sicurezza in vigore presso il Dipartimento/Centro \_\_\_\_\_.
4. (*Per borse di tipologia A*) I risultati delle ricerche cui contribuisce il borsista sono di esclusiva proprietà dell'Università; qualora il borsista intenda pubblicare e/o comunicare i risultati delle ricerche stesse deve preventivamente essere autorizzato dal Direttore del Dipartimento/Centro e deve citare l'Università.  
(*Per borse di tipologia B indicare quanto stabilito in convenzione*) \_\_\_\_\_

Torino \_\_\_\_\_

IL Direttore del Dipartimento/Centro \_\_\_\_  
Prof. \_\_\_\_\_

Torino \_\_\_\_\_

Firmato per accettazione dal Borsista  
Dott. \_\_\_\_\_